



COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

Provincia di Messina

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 90 del 30-10-2018	OGGETTO:	RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE PREVISTA DALL'ART. 243-BIS DEL D. LGS. n. 267/2000 APPROVAZIONE.
Riferim. Prop. N.90 del 19-09-2018		

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **trenta** del mese di **ottobre**, alle ore **18:00** e segg., in Sant'Agata di Militello e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla **Seconda** convocazione della seduta della sessione **Ordinaria** il cui avviso di convocazione è stato notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

BARONE ANDREA MARIA	P	MANIACI GIUSEPPE	P
FAZIO VALERIA	P	REITANO LAURA	P
BARBUZZA DOMENICO	P	ORTOLEVA GIUSEPPE	P
ALASCIA FRANCESCA	P	SOTTILE CARMELO	A
FRANCHINA ROSA MARIA	P	PULEO GIUSEPPE ANTONINO	A
SANNA SALVATORE	P	STARVAGGI NUNZIATINA	P
ZINGALE ROSALIA	P	BRANCATELLI MONICA	A
ARMELI MOCCIA SALVATORE	P	RECUPERO MELINDA	P

Totale presenti n. **13** - Totale assenti n. **3**

Presiede **ANDREA MARIA BARONE** nella qualità di **PRESIDENTE C.C.**.

Partecipa alla seduta il **VICE SEGRETARIO GENERALE** del Comune, **Antonino Bertolino**.

Vengono dal Consiglio scelti scrutatori i Signori:

BARBUZZA DOMENICO

ZINGALE ROSALIA

Partecipa alla seduta il Sindaco dott. Bruno Mancuso

Intervengono alla seduta gli Assessori: PULEJO-SCURRIA-PEDALA'

Sono presenti: dott.ssa Giuseppina Smiriglia Responsabile dell'Area Finanziaria ed il Collegio dei Revisori dei Conti

La seduta è **Pubblica**.

Collabora alla redazione del presente verbale la Sig.ra Lina Oriti, dipendente dell'Area Assistenza Organi Istituzionali.

Nel presente verbale vengono indicati, tra l'altro, gli interventi ed i punti principali delle discussioni - art. 186 O.R.EE.LL.

II PRESIDENTE

invita il Consiglio a trattare il punto 2 dell'o.d.g. (proposta n. 90 del 19/09/2018), meglio descritto in oggetto.

L'Ass. Scurria illustra la proposta e precisa che l'Amministrazione di cui fa parte, sin dal suo insediamento, contrariamente a quanto è stato rappresentato, ha dato l'indirizzo di non occultare i debiti bensì di farli emergere, altrimenti non ci sarebbe stata la necessità di approvare il Piano di Riequilibrio. Precisa, ulteriormente, che se i debiti non sono stati inseriti in bilancio è perché non ci sono le risorse mentre, nei prossimi mesi, si potrà vedere chi ha occultato i debiti. Sottolinea quanto segue: " Il Bilancio è stato all'esame dei consiglieri per l'esame degli emendamenti, così come ricordava il consigliere Barbuzza il cui intervento mi pare che posso condividere. Non mi pare che in Consiglio siano arrivati emendamenti tali da stralciare somme per destinarle a debiti fuori bilancio".

Si dà atto che interviene alla seduta il Cons. Puleo ed il numero dei presenti ascende a 14.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Non avendo alcun Consigliere chiesto la parola e non essendoci dichiarazioni di voto si passa alla votazione per alzata e seduta.

Si dà atto che abbandonano l'aula i Conss. Puleo, Recupero e Starvaggi: il numero dei presenti si riduce ad 11.

Procedutosi alla votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Astenuti: n. 0

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 0

Il Consiglio, unanime, approva la proposta n. 90 del 19/09/2018

Il Presidente sottopone a votazione, per alzata e seduta, l'immediata esecutività della deliberazione, così come richiesto in proposta, col seguente esito:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Astenuti: n. 0

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. 0

Il Consiglio approva l'immediata esecutività della deliberazione

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta n. 90 del 19/09/2018

- Vista la legge n. 142/90 quale risulta recepita dalla L.R. n. 48/91;

- Visto lo statuto Comunale approvato con delibera consiliare n. 62 del 06/12/2004 ed entrato in vigore il 10/02/2005;
- Visto l'O.R.EE.LL.;
- Visto il parere dei RR. dei CC.
- Visto l'esito dell'eseguita votazione

DELIBERA

- 1) APPROVARE la proposta n. 90 del 19/09/2018 , che, unitamente ai pareri su di essa apposti, di cui all'ex art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 quale risulta recepito con Legge regionale n.49/91 art. 1, viene allegata alla presente deliberazione sotto lett. "A" per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva

Rientrano in aula i Cons. Puleo, Starvaggi e Recupero ed il numero dei presenti ascende a 14.

Si allontana il Cons. Franchina ed il numero dei presenti si riduce a 13.



COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO
Provincia di Messina

Ufficio: RAGIONERIA

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 90 DEL 19-09-2018

Oggetto: RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE PREVISTA DALL'ART. 243-BIS DEL D. LGS. n. 267/2000 APPROVAZIONE.

RELAZIONE

Premesso che:

La procedura prevista dall'art. 243 del TUEL prevede che ove sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 194 (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio) non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243 bis del D.Lgs. 267/2000, che così recita:

1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno.

3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 6 settembre

2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo.

4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.

5. Il Consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'Organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'Amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui 346 all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:

Rapporto passività/ al titolo I	impegni di cui	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento		4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento		10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento		15 anni
Oltre il 100 per cento		20 anni

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:

a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;

b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;

c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

7-quater. Le modalità di applicazione delle disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quinquies. L'ente locale è tenuto a rilasciare apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo 206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi 7-bis e 7-ter.

8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;

g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso

risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:

- 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
 - 3) al servizio di trasporto pubblico locale;
 - 4) al servizio di illuminazione pubblica;
 - 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;
- c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie.

Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni liricosinfoniche;

c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;

d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.

9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al

raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente.

Dato atto che:

- con delibera di Giunta Comunale N. 120 del 24 novembre 2015 è stato approvato il "Riaccertamento Straordinario dei residui attivi e passivi all'1.01.2015 ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e segg. del Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.";
- con delibera del Consiglio Comunale n. 110 del 10 novembre 2017 è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), la Nota Integrativa e i relativi allegati;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 07 agosto 2018 è stato approvato il Rendiconto, comprendente il Conto di Bilancio, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico ed il Conto degli Agenti Contabili al 31 dicembre 2017;
- con delibera di Giunta Comunale n. 74 del 17 agosto 2018 è stato approvato lo schema del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020, redatto secondo l'Allegato 9 al Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. deliberando, altresì, di "sottoporre al Consiglio Comunale il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000, stante le criticità finanziarie già documentate e fatta salva ogni ulteriore attività di verifica, per cui risultano essere urgenti e indifferibili interventi tesi al ripristino degli equilibri generali di bilancio";

Richiamate, al riguardo, le considerazioni contenute nelle conclusioni della Nota Integrativa acclusa allo schema di Bilancio di Previsione 2018/2020 di cui al precedente punto, secondo cui l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 e l'approvazione dell'ultimo

rendiconto diventano condizione necessaria e propedeutica per accedere alla procedura di riequilibrio di cui agli artt. 243-bis, ter e quater del TUEL;

Vista la successiva proposta di Deliberazione Consiliare n. 86 dell'11.09.2018 relativa all'approvazione del documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2018/2020 con la quale si rimanda a separato e contestuale provvedimento la deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis TUEL, nonché l'allegato parere dell'Organo di revisione che dispone il ricorso alla procedura in questione ritenendolo non più rinviabile;

Considerato che:

Il Comune di Sant'Agata di Militello è stato interessato da una serie di eventi rilevanti che per importo, numerosità e coincidenza temporale sono stati idonei a compromettere gli equilibri di bilancio dell'esercizio 2018 e di quelli prospettici futuri. Tale situazione ha peggiorato la delicata situazione finanziaria dell'ente che era stata oggetto di segnalazioni già nei pareri tecnico/contabile al Bilancio di Previsione 2016/2018 e 2017/2019 oltre che in quello relativo al Rendiconto 2017 e nella stessa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le misure da intraprendere, pertanto, prendono le mosse da quelle per il ripiano dei debiti comunicati in fase di programmazione 2018 oltre che dalla persistente situazione di illiquidità che costringe l'ente al continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria e impedisce il regolare adempimento delle obbligazioni, seppur negli ultimi periodi leggermente migliorata con le misure correttive già adottate e che dovranno essere implementate per costituire adeguate misure di rientro e consentire il graduale riequilibrio finanziario dell'ente. La pesante mole debitoria unitamente alla difficile situazione di cassa porta l'ente ad una situazione di criticità strutturale aggravata dalla continua politica di contrazione delle risorse trasferite dal Governo statale e regionale e non fronteggiabile con gli ordinari mezzi di bilancio obbligando il Comune di Sant'Agata di Militello ad attivare la procedura di pre-dissesto cui art. 243/bis del T.U.E.L. quale strumento aggiuntivo riconosciuto dal legislatore con l'obiettivo di prevenire lo stato di dissesto, su cui sarà predisposto idoneo piano finanziario pluriennale di riequilibrio;

Sinteticamente si riepilogano le criticità segnalate e gli atti con cui il Comune di Sant'Agata di Militello ha già promosso le azioni ritenute utili al fine del ripristino di detti equilibri e particolarmente:

Debiti fuori bilancio (di parte corrente e di parte capitale)

Si richiama la nota Prot. n. 8438 del 15 marzo 2018 del Responsabile dell'Area I – Affari Generali e Demografici con la quale comunicava l'importo dell'accantonamento di Euro 190.000,00 per il finanziamento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze. Nel bilancio di previsione 2018 è stata applicata la parte accantonata pari ad Euro 190.000,00 dell'avanzo 2017 per tale finalità. La successiva nota prot. n. 23727 del 02 agosto 2018 dettaglia ulteriori debiti fuori bilancio per sentenze per complessivi Euro 2.250.000,00, oltre ad Euro 750.000,00 circa per debiti derivanti da incarichi legali pregressi che non trovano copertura nel corrente bilancio di previsione. Il prospetto allegato alla citata nota che viene accluso al presente provvedimento dettaglia i debiti di cui sopra.

Si richiamano, altresì, i debiti comunicati dal Responsabile dell'Area V e dal Responsabile dell'Area VII rispettivamente con le note prot. n. 23544 del 02 agosto e n. 23301 del 1° agosto per Euro 12.688,00 ed Euro 500.150,49, in entrambi i casi riferiti ad acquisizione di beni e servizi cui lett. e) dell'art. 194 del TUEL anche questi dettagliati nell'accluso elenco e

che dovranno essere valutati dal Consiglio Comunale in merito all'utilità e arricchimento per l'Ente a norma dello stesso art. 194.

Riguardo ai debiti fuori bilancio il Comune, negli ultimi anni, ha già intrapreso diverse misure per il risanamento riuscendo a finanziare con risorse proprie nell'ultimo quinquennio la somma di Euro 1.820.631,86, per cui è evidente che si è proceduto ad un notevole risanamento rispetto al contenzioso esistente. Nella tabella sottostante si riportano i debiti, riconosciuti e finanziati, come indicati nel quadro 10 del certificato al conto consuntivo:

QUADRO 10 - DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO

Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017
Sentenza esecutive	810.801,71	188.201,65	49.751,93	132.821,69	564.393,25
Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricapitalizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisizione di beni e servizi	74.661,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	885.463,34	188.201,65	49.751,93	132.821,69	564.393,25

L'ammontare dei nuovi debiti comunicati non risulta, invece, affrontabile con i normali mezzi finanziari;

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Al riguardo occorre considerare anche che gran parte della capacità di spesa dell'ente risulta paralizzata dall'elevato importo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e soprattutto del grado di riscossione dei crediti, rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento. Quest'ultimo parametro (grado di riscossione rilevato negli ultimi cinque esercizi precedenti a quello di riferimento) è determinato dalla media tra incassi in c/competenza ed in c/residui ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi per quanto riguarda gli esercizi previgenti ai nuovi principi e alla media tra incassi in competenza ed accertamenti per quelli successivi e, dunque, a partire dall'esercizio 2015. Nel bilancio di previsione 2018 a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad Euro 1.046.032,55 non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). L'accantonamento aumenta ad Euro 1.185.503,55 per l'anno 2019 e ad Euro 1.324.974,56 per l'anno 2020. Se è vero che in questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (*accertamenti dell'esercizio in corso*) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari o comunque tenderà ad attenuarli è anche vero che il detto meccanismo riduce notevolmente la capacità di spesa dell'Ente sottraendo risorse anche indispensabili e creando sicuramente non poche difficoltà per l'equilibrio di bilancio per cui è di tutta evidenza che è diventata inderogabile la necessità di incrementare con tutti i mezzi possibili la riscossione anche quale rimedio da inserire nel piano di riequilibrio;

Situazione di cassa

La verifica straordinaria di cassa, ai sensi dell'art. 224 del D.Lgs. 267/2000, in data 19 giugno c.a. evidenzia un saldo negativo per anticipazione di € 5.313.913,40 a fronte del fido autorizzato pari ad € 6.073.335,40. L'ultima verifica di cassa ordinaria del Collegio dei Revisori evidenzia un saldo negativo per anticipazione utilizzata di € 4.049.817,96 (verbale n. 23 del 04.09.2018 riferito al dato contabile alla data del 03.09.2018). E' evidente che gli

squilibri di cassa dell'ente non consentono un rapido rientro dall'anticipazione di Tesoreria i cui giorni annui di utilizzo sono pari a 365. E' obiettivo prioritario il miglioramento della situazione di cassa che rappresenta un vero e proprio squilibrio strutturale;

Rimedi e azioni di riequilibrio già intraprese

Su segnalazione del Responsabile dei Servizi Finanziari, il Comune di Sant'Agata di Militello per fronteggiare gli squilibri di cassa ha adottato la deliberazione di Giunta Comunale n.124 del 02/10/2014 e la deliberazione n. 101 del 24.11.2016 nelle quali sono state individuate misure/azioni per il rientro. Tali misure, ad oggi, risultano solo in parte realizzate per cui occorrerà massimizzare le entrate proprie con una consistente lotta all'evasione e le entrate per trasferimenti con la messa in mora degli enti sovraordinati competenti, mentre dovrà procedersi senza indugio ai necessari atti anche giudiziari nei confronti di enti e comuni morosi nei versamenti di quote di compartecipazione per servizi dovute e non versate.

Tra i rimedi già attivati occorre evidenziare che l'istituto della "compensazione" previsto dall'art. 19 del vigente regolamento comunale sulle entrate ha consentito il recupero di crediti dell'ente per tributi e altre entrate patrimoniali anche a fronte del pagamento di debiti già riconosciuti.

Sono in corso anche le procedure per la sostituzione d'ufficio di 650 misuratori idrici guasti da anni e non sostituiti dagli utenti nonostante i diversi solleciti dell'ente. La sostituzione dei predetti misuratori, con costo addebitato all'utente in bolletta, consentirà un incremento delle liste di carico stante che i consumi reali saranno sicuramente superiori a quelli stimati come da regolamento e fatturati negli ultimi esercizi.

Anche l'istituto dell'ingiunzione fiscale sperimentato in via diretta con le liste dell'idrico 2009 ha portato un incremento degli incassi che, ad oggi, ammontano a circa il 40% delle somme ingiunte mentre le percentuali riscosse a mezzo concessionario con i ruoli degli anni precedenti raggiungono percentuali davvero irrisorie e per le quali sarà necessario attivarsi con procedure da individuarsi nei confronti dello stesso soggetto concessionario più volte messo in mora dall'Ente;

Rilevato che:

- in merito all'attività di controllo, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 166, della Legge n. 266/2005, l'Organo di revisione economico finanziario ha regolarmente trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti i questionari inerenti il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione. La Sezione ha rilevato criticità sui rendiconti di gestione 2013 (giusta deliberazione n. 296/2015/PRSP nell'adunanza del 29 luglio 2015) e 2014 (giusta deliberazione n. 2307/2016/PRSP nell'adunanza del 15 novembre 2016) invitando l'Amministrazione Comunale ad adottare le necessarie misure correttive come previsto dal comma 168, dell'articolo 1 della legge n. 266/2005. Il Consiglio Comunale ha approvato provvedimenti correttivi rispettivamente con deliberazione n. 149 del 30 dicembre 2015 e n. 44 del 12 maggio 2017. Con dette deliberazioni consiliari si è dato atto che le indicazioni e le criticità evidenziate dalla Corte costituiscono punto di riferimento per l'azione amministrativa rispondente ai principi di una sana gestione finanziaria per cui ci si è impegnati all'esecuzione delle stesse individuando puntualmente le misure da porre in essere al fine di rimuovere i profili di criticità segnalati che se non tempestivamente eliminati potrebbero incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari. Il Comune di Sant'Agata di Militello non è stato oggetto di rilievi per gravi irregolarità contabili;

- l'assunzione degli impegni di spesa corrente, negli ultimi esercizi, è stata limitata a quelli necessari per il normale funzionamento delle attività istituzionali non discrezionali e finalizzate ad assolvere funzioni fondamentali infungibili ed essenziali oltre che a quelle spese che i competenti Responsabili qualificavano, sotto la propria responsabilità, assolutamente urgenti e indifferibili in quanto necessarie a fronteggiare senza indugio situazioni che potessero provocare pregiudizio all'ente;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 30.12.2015 si è provveduto al ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell'art. 3 comma 7 D. Lgs. n. 118/2001 e ss.mm.ii. L'attività di riaccertamento straordinario dei residui ha comportato una rideterminazione dell'avanzo di amministrazione in Euro 5.504.995,79, di cui Euro 4.458.048,74 per fondi vincolati, oltre alla quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) pari ad Euro 5.370.039,77 indicato nell'allegato 5/2 al D. Lgs. n. 118/2011 quale parte accantonata del risultato di amministrazione, determinando un maggior disavanzo da F.C.D.E. pari ad Euro 4.323.092,72, ripianato in trenta annualità previo utilizzo, a norma dell'articolo 2, comma 6 del decreto legge n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, delle quota accantonata per anticipazioni di liquidità erogate dalla CDP S.p.A. ai sensi del decreto legge n. 35/2013 e del successivo decreto legge n. 66/2014 riducendo il disavanzo da Euro 4.323.092,72 ad Euro 2.704.401,54. Per mantenere un buon livello di erogazione dei servizi essenziali ed assicurare condizioni finanziarie e di bilancio sostenibili nel tempo, è stato utilizzato il periodo massimo di rientro dal disavanzo concesso dalla norma (id est: 30 anni), a quote annuali costanti di Euro 90.146,72 garantendo la piena copertura entro l'esercizio finanziario 2044 del maggior risultato negativo quantificato. In sede di approvazione dei rendiconti, a partire da quello riferito all'esercizio 2015, è stato dimostrato che la differenza fra il risultato di amministrazione finale e quello dell'anno precedente (che per il 2015 coincide con il disavanzo da riaccertamento straordinario al 1° gennaio) è almeno pari o superiore alla quota di rientro applicata al bilancio di previsione tenendo conto che l'eventuale quota non recuperata deve essere interamente applicata al primo anno del bilancio di previsione;

Dato atto che, questo Comune, alla data del 31 dicembre 2017:

- **ha rispettato gli obiettivi** di cui all'art. 1, comma 469 e seguenti, della legge di bilancio 11 dicembre 2016, n. 232 (saldo tra le entrate finali e le spese finali) "pareggio di bilancio", senza, quindi, incorrere nel sistema delle sanzioni previste dal comma 475, così come da certificazione inviata tramite apposita piattaforma informatica del MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
- **non versa in condizione di deficitarietà strutturale** così come evincesi dalla determinazione dei parametri definiti dal D.M. 18 febbraio 2013;

Constatato che i fatti nuovi verificatisi nel corrente esercizio e consistenti nell'incremento delle passività dell'ente a causa, in particolare, della notifica della sentenza n. 101/2017 di importo pari ad € 1.750.000,00 circa hanno ulteriormente pesato sulla possibilità dell'ente di ripristinare gli equilibri strutturali attraverso le procedure ordinarie per cui si rende indifferibile il ricorso alla procedura di cui all'art. 243 bis TUEL accompagnata da incisive azioni di recupero dei numerosi crediti vantati dall'Ente. La stessa Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia, con Deliberazione n. 296/2015/PRSP aveva invitato

l'Ente ad effettuare *“un'attenta, responsabile e propedeutica verifica in ordine alla sussistenza di effettive possibilità di ripristino degli equilibri strutturali attraverso le procedure ed i mezzi di cui agli artt. 193 e 194 del TUEL, individuando ed adottando in tal caso tutte le misure necessarie ivi consentite, ovvero, in difetto, valutare opportunamente il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 bis TUEL) o alla dichiarazione di dissesto (art. 244 TUEL”*. E ancora nella deliberazione n. 307/2016/PRSP sollecitava la rimozione delle criticità rilevate;

Visti:

- la Relazione di inizio mandato del Sindaco del 31 agosto 2018 che sulla base delle risultanze della relazione conclude evidenziando che *“la situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente, vista in un'ottica generale e sulla base dei dati e valutazioni riportati nei punti precedenti, presenta situazioni di squilibrio emergenti dovute ai debiti fuori bilancio derivanti dalle passate gestioni da sottoporre al Consiglio Comunale per il relativo riconoscimento ex art. 94 del TUEL, che unitamente alle criticità di cassa potrebbero richiedere un intervento con carattere d'urgenza che potrebbe sostanzarsi nella procedura di riequilibrio finanziario pluriennale già formalmente raccomandata, dallo stesso Responsabile del Servizio Finanziario oltre che dal Collegio dei Revisori dei Conti, negli esercizi precedenti. Le conseguenti valutazioni prospettiche e tendenziali, con i possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, saranno pertanto valutati ed adottati con gli adempimenti che fanno capo alla nuova amministrazione, in concomitanza dell'adozione del provvedimento di risanamento”*;
- la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al rendiconto 2017 con la quale si evidenziava di valutare *“contestualmente alla predisposizione del bilancio di previsione 2018/2020 il possibile ricorso alla procedura di cui all'art. 243 bis del T.U.E.L., con la possibilità di accedere al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter”*;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio di Previsione 2018/2020 cui verbale n. 24 dell'11/09/2018 nel quale testualmente si evidenzia che *“La pesante situazione debitoria dell'Ente, come sopra rappresentata, come già evidenziato in fase di relazione del Rendiconto 2017, impone, al fine di evitare il dissesto finanziario, il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La mole debitoria non appare più fronteggiabile con gli ordinari mezzi di bilancio e la mancata adozione del piano potrebbe determinare un ulteriore aggravio di costi e spese per l'ente derivante dalle ulteriori procedure esecutive che potrebbero essere avviate dai creditori. L'accesso al fondo di rotazione potrebbe, rappresentare un elemento positivo da valutare per fronteggiare la mancanza di liquidità e la costante anticipazione di tesoreria, che solo nell'ultimo triennio ha comportato spese per interessi passivi per un totale di Euro 324.280,44, totalmente a carico del bilancio comunale. Gli Uffici interessati dovranno urgentemente censire tutta la massa debitoria dell'Ente, anche potenziale, al fine di predisporre un piano che consenta il risanamento finanziario del Comune. Occorrerà effettuare tutti i tentativi di composizione bonaria dei debiti attraverso transazioni e dilazioni di pagamento in modo da mitigare l'esposizione debitoria in fase di rilevazione. In particolare, per le parcelle dei legali occorrerà verificare atti interruttivi della prescrizione atteso che molte risultano datate. Per quelle non prescritte dovrà essere verificata la congruità e proporre ai legali oltre che un programma di rateazione compatibile con il piano di riequilibrio una riduzione concordata. Per le sentenze si prende atto che quella più rilevante per ammontare di € 1.750.000,00 circa si riferisce alla sentenza della Corte di Appello n. 101/2017 che ha rigettato l'appello proposto dal Comune di Sant'Agata di Militello. Per i debiti relativi a spese per lavori e servizi dovrà essere verificata la correttezza del procedimento amministrativo adottato oltre che l'utilità e l'arricchimento per l'ente. Al riguardo si ricorda a tutti gli uffici coinvolti il rispetto delle norme sull'assunzione degli impegni di spesa. Tenuto conto che sulla base della situazione finanziaria dell'ente non risulta possibile fare ricorso alle procedure ordinarie di riequilibrio di cui agli artt. 193 del TUEL (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 194 del TUEL (Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio) si ribadisce che la procedura di predissesto non possa essere più rinviata”*;

Rilevato che ciascun Responsabile di Area, con il coordinamento del Segretario Generale e del Responsabile dei Servizi Finanziari, dovrà promuovere un'accurata analisi al proprio interno oltre che delle passività certe anche delle situazioni che potrebbero dar luogo al crearsi di passività potenziali a carico dell'Ente da riconoscersi come debito fuori bilancio;

Tenuto conto che per quanto premesso, non risulta possibile fare ricorso alle procedure ordinarie di riequilibrio di cui agli artt. 193 del TUEL (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 194 del TUEL (Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio) e viste le disposizioni del Collegio dei Revisori dei conti espresse nel parere reso per il bilancio di previsione 2018/2020;

Dato atto che

- il comma 7 dell'art. 243-bis del TUEL dispone *"Ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194" e che "per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima degli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori"*. Per quanto sopra, si ritiene di effettuare tutti i tentativi di composizione bonaria dei debiti attraverso transazioni e dilazioni di pagamento in modo da mitigare l'esposizione debitoria in fase di rilevazione e di riportarli integralmente nel piano finanziario di riequilibrio pluriennale da redigersi, pertanto il riconoscimento degli stessi sarà effettuato solo a seguito dell'avvio delle predette procedure e nell'ambito del piano di riequilibrio;
- l'art. 243 ter consente agli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'art. 243 bis la possibilità di accedere ad un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300,00 per abitante e da restituirsi in un periodo massimo di 10 anni decorrenti dall'anno successivo a quello di erogazione e che tale possibilità potrà essere successivamente valutata in sede di approvazione del piano di riequilibrio;

Visti:

- ✓ il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 avente per oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- ✓ il T.U.E.L. n. 267/2000 aggiornato;
- ✓ le linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243 quater TUEL) di cui alla Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – n. 5/2018.

Tutto ciò premesso, e richiamato integralmente,

SI PROPONE di

1. **prendere atto** della critica situazione debitoria dell'Ente, per cui risultano essere urgenti e indifferibili interventi tesi al ripristino degli equilibri generali di bilancio;
2. **ricorrere** alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del TUEL come da parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso sulla proposta consiliare n. 86 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), Bilancio di Previsione 2018/2020, Nota Integrativa e relativi allegati al bilancio, quale strumento aggiuntivo riconosciuto dal legislatore con l'obiettivo di prevenire lo stato di dissesto;
3. **dare mandato** al Segretario Generale unitamente al Responsabile dei Servizi Finanziari di trasmettere immediatamente la presente Deliberazione a tutti i Responsabili di Area, al fine di definire quanto prima la determinazione della massa debitoria gravante sull'Ente con l'indicazione puntuale di tutti gli elementi dalla genesi allo stato attuale sia per i debiti già conclamati che per quelli potenziali;
4. **rimandare** a successiva valutazione l'eventuale accesso al Fondo di Rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243 ter TUEL da utilizzarsi sia come strumento di copertura finanziaria che come strumento di liquidità;
5. **dare atto che** la presente Deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sarà trasmessa entro 5 giorni dalla data di esecutività alla Sezione Regionale della Corte dei Conti della Sicilia, al Ministero dell'Interno – Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per la Finanza Locale e al Tesoriere Comunale;
6. **dare atto che** la procedura di cui all'art. 243 del TUEL sospende temporaneamente le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'Ente fino alla data di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-quater, commi 1 e 2;
7. **dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere in merito alla trasmissione del presente atto come al precedente punto 5.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 RECEPITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1991, N. 48 E S.M.I. SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 90 DEL 19-09-2018

Parere del Responsabile dell'Area in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile dell'Area interessata esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Si esprime parere favorevole al ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dall'articolo 243-bis TUEL, già più volte raccomandata dalla sottoscritta quale strumento straordinario volto a ripristinare gli equilibri finanziari compromessi dalla massa debitoria comunicata, segnalando che detta procedura se correttamente e rigorosamente attuata è uno strumento di auto-risanamento volto a scongiurare la più grave situazione di dissesto finanziario. Si ribadisce la necessità di una conseguente e puntuale ricognizione di tutti i debiti, già conclamati ma anche potenziali al fine di non compromettere o interrompere il percorso di risanamento.

L'obiettivo del risanamento, in un quadro congiunturale fortemente problematico e aggravato dai tanti vincoli di finanza locale oltre che dalla continua contrazione delle risorse statali e regionali, deve passare attraverso la prevenzione del dissesto di cui si intendono scongiurare i deleteri effetti sul sistema economico del nostro Ente

Il favor legislativo previsto per la procedura di riequilibrio dovrà essere tenuto in debito conto nel governo della procedura da parte di tutti i soggetti coinvolti ed in tutte le sue fasi. In tale contesto la possibilità di accedere anche al fondo di rotazione per la stabilità finanziaria dovrà essere attentamente valutata tenendo in considerazione anche le rigide misure che ne regolano l'accesso.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Lì, 19-09-2018

F.to Giuseppina Smiriglia

Parere del Responsabile dell'Area Economica Finanziaria

Il Responsabile dell'Area interessata esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

confermando tutto quanto già espresso nel parere tecnico.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Lì, 19-09-2018

F.to Giuseppina Smiriglia

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to VALERIA FAZIO

IL PRESIDENTE C.C.

F.to ANDREA MARIA BARONE

**IL VICE SEGRETARIO
GENERALE**

F.to Antonino Bertolino

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno **02-11-2018** per quindici giorni consecutivi dal **02-11-2018** al **19-11-2018**, come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati.

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li

IL VICE SEGRETARIO

F.to Antonino Bertolino

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 30-10-2018

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Comunale, li

IL VICE SEGRETARIO

F.to Bertolino Antonino

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li

IL VICE SEGRETARIO

F.to Antonino Bertolino